

**Modulo per la presentazione delle osservazioni per i piani/programmi/progetti sottoposti a procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale**

**Presentazione di osservazioni relative alla procedura di:**

Valutazione Ambientale Strategica (VAS) – art.14 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.

Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) – art.24 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.

Verifica di Assoggettabilità alla VIA – art.19 co.4 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.

*(Barrare la casella di interesse)*

Il/La Sottoscritto/a \_\_\_\_\_

*(Nel caso di persona fisica, in forma singola o associata)*

Il/La Sottoscritto **Augusto De Sanctis**

in qualità di referente della Pubblica Amministrazione/Ente/Società/Associazione

della **Stazione Ornitologica Abruzzese Onlus**

*(Nel caso di persona giuridica - società, ente, associazione, altro)*

**PRESENTA**

ai sensi del D.Lgs.152/2006, le **seguenti osservazioni** al

Piano/Programma, sotto indicato

Progetto, sotto indicato.

*(Barrare la casella di interesse)*

**Rifacimento Metanodotto San Salvo-Biccari DN 650 (26"), DP 75 bar e opere connesse -  
ripubblicazione**

**OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI**

*(Barrare le caselle di interesse; è possibile selezionare più caselle):*

XAspetti di carattere generale (es. struttura e contenuti della documentazione, finalità, aspetti procedurali)

Aspetti programmatici (coerenza tra piano/programma/progetto e gli atti di pianificazione/programmazione territoriale/settoriale)

Aspetti progettuali (proposte progettuali o proposte di azioni del Piano/Programma in funzione delle probabili ricadute ambientali)

XAspetti ambientali (relazioni/impatti tra il piano/programma/progetto e fattori/componenti ambientali)

Altro (specificare) \_\_\_\_\_

**ASPETTI AMBIENTALI OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI**

*(Barrare le caselle di interesse; è possibile selezionare più caselle):*

Atmosfera

Ambiente idrico

Suolo e sottosuolo

Rumore, vibrazioni, radiazioni

Biodiversità (vegetazione, flora, fauna, ecosistemi)

Salute pubblica

Beni culturali e paesaggio

Monitoraggio ambientale

Altro (specificare) \_\_\_\_\_

## TESTO DELL' OSSERVAZIONE

### 1) DENOMINAZIONE PROGETTO E COERENZA CON GLI ASPETTI PROGRAMMATICI

#### Denominazione

La società non ha sostanzialmente contro-dedotto la nostra osservazione.

In primo luogo non ha detto nulla sulla denominazione stessa del progetto che, come avevamo scritto, è del tutto fuorviante in quanto non si tratta di un mero rifacimento ma di un ampliamento della capacità di trasporto e dei relativi impatti (ad esempio, rischio di incidenti/rilevanza degli incidenti). Infatti si passerebbe da un DN500 a un DN650, da un 64 bar a un 75 Bar.


#### Consumi di gas e necessità dell'opera

Per quanto riguarda la necessità di questo ampliamento, ha solo continuato a sostenere posizioni del tutto generiche ed autoreferenziali senza citare alcun riferimento oggettivo (dati, pubblicazioni indipendenti ecc.).

Non viene spiegata la necessità di un'opera di maggiore rilevanza, atteso che in questi anni, rispetto al picco di consumo di gas nazionale del 2005, vi è stato un notevole decremento dei volumi usati in Italia, al contrario delle previsioni che SNAM usa.

Intanto facciamo notare che tutte le previsioni sull'aumento del consumo di gas in Europa sono finora risultate, alla prova dei fatti, erronee. Questo grafico contenuto nel dossier "**Global Gas Lock-in. Bridge to nowhere**" della Fondazione Rosa Luxemburg è esemplificativo dell'approccio privo di qualsiasi base in queste previsioni che puntualmente si rivelano sbagliate. Gli autori hanno preso le previsioni dei consumi di gas in Europa nei vari anni e le hanno confrontate con quello che poi è accaduto.

PROYECCIONES "OPTIMISTAS" DE CONSUMO EN LA UE




Ebbene, le previsioni hanno completamente fallito.

Inoltre in Italia i consumi di gas, come avevamo già osservato, sono in forte diminuzione rispetto all'anno di picco (il 2005).

## IL CONSUMO IN ITALIA NEL 2018

**Il crollo del consumo di gas in Italia.  
-16% dall'anno di picco (2005), -3,3%  
rispetto al 2017 (dati MISE, in miliardi mc).**



Cosa dice il Ministero dell'Ambiente rispetto a questi dati inoppugnabili?

### Sicurezza

Con tutta evidenza la rete esistente nel 2005 è riuscita a soddisfare di gran lunga le necessità del paese e, anzi, per quanto ammesso da Snam le infrastrutture del paese possono tranquillamente arrivare a trasportare già oggi fino a 120-140 miliardi di mc di gas a fronte di un consumo minore di 75 miliardi di mc.

A riprova di tutto ciò richiamiamo il documento *GAS INFRASTRUCTURE MAP OF THE MEDITERRANEAN REGION* del consorzio delle Authority del Gas del Mediterraneo del giugno 2018 che ha chiarito come uno dei problemi più grandi per le infrastrutture del gas sia la scarsità di domanda (riportato addirittura nel comunicato stampa di presentazione del rapporto)!



Co-funded by the European Union

**FOR IMMEDIATE RELEASE**

### **New MEDREG Gas Infrastructure Map shows transmissions, interconnections, storage capacities and future investment plans in the Mediterranean**

*Milan, Thursday 3 May 2018*

In terms of barriers affecting the investment plans, MEDREG Members indicated the insufficient market demand as the biggest one, followed by the financial feasibility of the projects and the expected revenues. Regulatory and legal obstacles are also considered by countries that are newly starting or have recently started to regulate the gas markets, such as Jordan, Israel and Egypt.

Nel documento ci sono tabelle molto interessanti che qui richiamiamo sull'intensità di uso delle infrastrutture di trasporto del gas. Ebbene, i gasdotti italiani sono tra i più sottoutilizzati tra i paesi del Mediterraneo, compresi grandi paesi.



Ref: MED17-24GA -5.4.2  
Gas Infrastructure Map of the Mediterranean region

	Spain	Portugal	Croatia	Jordan	Greece	Egypt	Turkey	Italy	France	Germany	Netherlands	UK
<b>Pipeline length (km)</b>	11.000	1.375	2.694	423	1.459	7.667	12.561	33.339	15.322	26.985	8.531	7.660
<b>Annual Consumption (mcm)</b>	25.730	3.800	2.627	3.400	2.990	48.019	48.717	56.800	36.200	70.900	32.100	66.700
<b>Annual Consumption /Length of pipeline</b>	2,34	2,76	0,98	8,04	2,05	6,26	3,88	1,70	2,34	2,63	3,76	8,71


Pertanto parole come "sicurezza", "flessibilità" ecc ampiamente usate da Snam nei suoi documenti non solo sono prive di basi ma sono anche del tutto contrastanti con la realtà certificata dai dati e dalle analisi.

Cosa ne pensa il Ministero dell'Ambiente di questi dati?

### Clima

Anche per quanto riguarda la questione del clima, il proponente non risponde nel merito e anzi, sostiene l'insostenibile circa la "bontà del gas" come fonte di transizione. Ora, basta leggere il rapporto 2018 dell'IPCC per verificare come il metano sia considerato uno dei gas clima-alteranti più problematici perché esistono lungo la filiera del gas (gasdotti compresi) pesanti perdite con emissioni dirette in atmosfera che compensano in senso negativo i vantaggi collegati al minore rilascio di CO2 nella combustione rispetto a petrolio e carbone. Esistono molti studi scientifici a riguardo anche per paesi che paiono avanzati nel controllo delle perdite. Ad esempio, negli USA si è evidenziata una maggiore quantità di perdite rispetto al previsto, come riportato in questo noto lavoro uscito su Science (*Assessment of methane emissions from the U.S. oil and gas supply chain*, <http://science.sciencemag.org/content/361/6398/186>).

Tra l'altro questi dati dovrebbero essere conosciuti dal Ministero dell'Ambiente e dal proponente visto che hanno avuto ampia eco anche sulla stampa (qui sotto l'articolo del New York Times, per dire).



In altri paesi il tasso di perdite è molto maggiore.

Per queste ragioni l'IPCC ha richiesto ai paesi **di ridurre fortemente tutte le emissioni di metano entro il 2050** e, in generale, di abbandonare le fonti fossili entro quella data, come richiesto da decine di migliaia di scienziati.

Facciamo notare che un nuovo gasdotto ha un ciclo di vita di 50 anni. Quindi questo arriverebbe al 2070 come minimo! Pertanto qui si tratta non solo di rifare un gasdotto che in realtà dovremmo iniziare a pensare di dismettere entro pochi anni ma addirittura si propone un lunare potenziamento! Pertanto il Paese rischia di fare un errore strategico nel puntare sul gas, una scommessa che pagheremmo in maniera assai salata visto che il metano, con questi dati, presto sarà nella "lista nera" in considerazione dell'urgenza di rallentare i cambiamenti climatici e cogliere gli obiettivi di Parigi. Tutto ciò a maggior ragione se si pensa all'esistenza di tecnologie per risparmio, efficienza e produzioni da rinnovabili ampiamente disponibili.

### **QUESTIONE VAS E V.INC.A. SU: 1)RETE NAZIONALE DEI GASDOTTI; 2) PIANO DECENNALE SNAM; 3)VARIANTI AI PRG E ALTRI STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI**

Sulla questione della mancanza di VAS e V.INC.A. sulla pianificazione delle infrastrutture di trasporto e stoccaggio di gas ci troviamo di fronte ad un'inadempienza colossale da parte dello Stato italiano.

#### **1)Necessità della VAS e della V.Inc.A. per la Rete Nazionale dei Gasdotti**

In primo luogo SNAM non risponde sul fatto che il MISE avrebbe dovuto sottoporre la Rete Nazionale dei Gasdotti (e le sue varianti) a VAS e V.INC.A..

Sul punto chiediamo al Ministero dell'Ambiente che, ovviamente, ha ben chiare le linee guida della Commissione Europea e le plurime sentenze della Corte di Giustizia che hanno dato un'ampissima valenza ai termini "piani" e "programmi". Vogliamo per caso sostenere che la Rete nazionale dei Gasdotti, che regola lo sviluppo della rete, non sia un documento con finalità pianificatorie e programmatiche del settore energia?

La Direttiva 42/2001/CEE impone la realizzazione della Valutazione Ambientale Strategica per "piani e programmi" aventi per oggetto l'energia, prevede all'Art.4 comma 1 tale obbligo anche alle relative procedure legislative, comprese le loro varianti sostanziali. La Direttiva 43/92/CEE impone la Valutazione di Incidenza (V.I.) per piani e programmi che coinvolgono la rete Natura2000.

#### **2.2. Ambito di applicazione della direttiva VAS**

In generale, gli Stati membri hanno recepito e attuato la direttiva VAS in linea con gli obiettivi e le prescrizioni che la caratterizzano, e non hanno incontrato difficoltà nel determinarne l'ambito di applicazione. La Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) ha emesso un'esauriente giurisprudenza relativa alla direttiva VAS, facilitandone l'attuazione. La CGUE ha confermato che le disposizioni della direttiva devono essere interpretate in senso ampio<sup>6</sup>. Ad esempio:

##### **- "Piani e programmi" soggetti a VAS (articolo 2)**

La direttiva VAS non definisce i termini "piani e programmi" ma, invece, li qualifica. Nella prima sentenza<sup>7</sup> che esamina l'ambito di applicazione della direttiva VAS, la CGUE chiarisce che il semplice fatto che piani e programmi siano adottati per via legislativa non ne determina l'esclusione dall'ambito di applicazione della direttiva in questione<sup>8</sup>. Inoltre, piani e programmi previsti a norma di quelle disposizioni legislative nazionali o regolamentari determinanti le autorità competenti per adottarli nonché la loro procedura di elaborazione, ma la cui adozione non è obbligatoria, possono comunque essere subordinati alla direttiva VAS se sono soggetti alle condizioni ivi fissate<sup>9</sup>. In caso di dubbio, la distinzione tra piani e programmi e le altre misure va tracciata facendo riferimento all'obiettivo specifico di cui all'articolo 1 della direttiva VAS, che stabilisce che i piani e i programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente sono soggetti a una valutazione ambientale<sup>10</sup>.

<sup>6</sup> C-567/10, ECLI:EU:C:2012:159, punto 37, e C-473/14, ECLI:EU:C:2015:582, punto 50.

<sup>7</sup> C-105/09 e C-110/09, ECLI:EU:C:2010:355.

<sup>8</sup> Idem, punto 41.

<sup>9</sup> C-567/10, punto 31.

<sup>10</sup> C-41/11, ECLI:EU:C:2012:103, punto 40 e C-567/10, punto 30.

La Commissione e la Corte di Giustizia hanno chiarito che la nozione di "Piano" e "Programma" deve essere intesa in senso ampio. Qui riportiamo un estratto della "RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO E AL PARLAMENTO EUROPEO a norma dell'articolo 12, paragrafo 3, della direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente" del 15/05/2017 con i riferimenti legali in basso alle sentenze della Corte di Giustizia Europea in merito alla questione.

La Rete Nazionale dei Gasdotti è evidentemente un piano/programma di sviluppo della Rete, che incide sul territorio, potenzialmente sulle matrici ambientali (suolo, aria, acqua), determina delle localizzazioni e dei fabbisogni infrastrutturali: pertanto è del tutto evidente che deve essere assoggettata a VAS, comprese le periodiche varianti.

Tra l'altro per analogia basterà fare il paragone con la Rete nazionale degli Elettrodotti di Terna che dal 2008 (anno successivo all'entrata in vigore dell'obbligo della VAS) assoggetta i propri piani relativi alla rete infrastrutturale relativa al trasporto di energia elettrica (centrali + elettrodotti) a VAS/V.Inc.A. nazionale presso il Ministero dell'Ambiente.

Oppure si potrà richiamare, a mero titolo di esempio, il documento "*National Policy Statement for Gas Supply Infrastructure and Gas and Oil Pipelines (EN-4)*", praticamente analogo alla nostra Rete Nazionale dei Gasdotti, del Dipartimento per l'Energia Governo Inglese che già nel 2011 veniva assoggettato a VAS. Citiamo l'estratto.

#### [National Policy Statement for Gas Supply Infrastructure and Gas and Oil Pipelines \(EN-4\)](#)

---

- 1.7.3 As required by the **SEA** Directive, Part 2 of AoS 4 also includes an assessment of reasonable alternatives to the policies set out in EN-4 at a strategic level. The alternative assessed was that the Government would take a strategic view on locations where it is best to develop new oil and gas infrastructure (based on geology, cost etc) and limit consenting to those areas.

## **2) Piano decennale SNAM**

Sull'obbligo di SNAM di assoggettare il Piano decennale a VAS (e V.INC.A.) Snam sostiene ancora che vi sono differenze con Terna in quanto quest'ultima è un concessionario. Tale assunto è totalmente errato tanto che sul punto basterà richiamare addirittura le Linee Guida della Commissione Europea sulla VAS ("*Attuazione della Direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente*", Commissione Europea) che chiariscono in maniera del tutto inequivocabile che aziende private che sono chiamate a predisporre piani per servizi pubblici (acqua ecc.) sono assoggettati alla Direttiva 42/2001/CE in quanto equiparabili ad un soggetto che svolge una funzione pubblica (tra l'altro richiamando una sentenza relativa alle aziende del Gas). Riportiamo integralmente il paragrafo.

- 3.12. Nella giurisprudenza della Corte di giustizia il concetto di "autorità" ha un ampio ambito di applicazione. Quale che sia la sua forma giuridica e indipendentemente dall'estensione (nazionale, regionale o locale) dei suoi poteri, può essere definita come un organismo responsabile, in conformità a una misura adottata dallo Stato, di fornire un servizio pubblico sotto il controllo dello Stato e gode a questo scopo di speciali poteri, superiori a quelli derivanti dalle normali regole applicabili nelle relazioni tra individui (causa C-188/89 *Foster e altri contro British Gas*). Per esempio, ad aziende di pubblici servizi che sono state privatizzate può essere richiesto di svolgere alcuni compiti (come la preparazione di piani a lungo termine per garantire risorse idriche) che in regimi non privatizzati verrebbero svolti da autorità pubbliche. In relazione a tali funzioni esse verrebbero trattate come autorità ai fini della direttiva. Per altri aspetti (come ad esempio servizi di consulenza all'estero) non sarebbero considerate autorità ai sensi della direttiva.

### **3) Illegittimità della dichiarazione di "VARIANTE AUTOMATICA" ai Piani urbanistici in assenza della procedura di Valutazione Ambientale Strategica e V.Inc.A. (specificata)**

Il Gasdotto San-Salvo Biccari e le relative varianti di tracciato proposte in alcuni casi non sono conformi da un punto di vista urbanistico a diversi PRG di Comuni.

Il MISE finora ha evitato di svolgere le VAS e le VINCA sui gasdotti in questi casi richiamando la cosiddetta "*variante automatica*" agli strumenti urbanistici vigenti che quindi vengono variati attraverso l'autorizzazione stessa. Il D.lgs.152/2006 all'Art.6 appare avallare tale modalità di approvazione dei gasdotti (per la V.I.A. ma non per la V.INC.A.!).

Tale procedura autorizzativa che omette la procedura di Valutazione Ambientale Strategica, ex Direttiva 42/2001/CEE e della V.INC.A. ex Direttiva 43/92/CE che si applica alla redazione a Piani e Programmi nonché alle loro varianti, è legittima? La norma che introduce la cosiddetta variante automatica non può certamente essere interpretata come una via libera all'elusione delle norme comunitarie in materia di VAS.

La Corte di Giustizia Europea nella sentenza 22 settembre 2011 (causa C-295/10) si è già espressa sul punto in maniera chiarissima disponendo che una normativa che preveda varianti automatiche di Piani senza la previa assoggettività a VAS delle stesse **sia contraria alle norme comunitarie e in particolare alla Dir.42/2001/CEE.**

La Corte ha specificato che le procedure possono essere coordinate ma in ogni caso devono prevedere il deposito della documentazione necessaria (i.e. il rapporto ambientale, Art.11 comma 1 lettera b del D.lgs.152/2006) e garantire le stesse modalità partecipative nel procedimento.

Non a caso esistono le procedure di VIA-VAS coordinate ma in questo caso è stata espletata esclusivamente quella di V.I.A.!

Pertanto, avendo del tutto omissso di espletare la procedura di V.A.S. e di V.INC.A. per le varianti ai Piani regolatori in cui il tracciato non è conforme alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti, ne consegue che la procedura finora seguita è carente e illegittima.

### **OPZIONE ZERO**

Pur essendo un ampliamento del gasdotto esistente, anche in considerazione di quanto sollevato dalla Commissione VIA circa la necessità di verificare altre opzioni di tracciato, a nostro avviso va anche approfondita la questione dell'opzione zero, anche in un'ottica di progressivo smantellamento della rete nazionale dei gasdotti non solo attualmente sovradimensionata ma che presto dovrà essere smantellata per le necessità connesse all'abbandono delle fossili per i cambiamenti climatici.

### **BOSCO CORUNDOLI**

Il passaggio nel Bosco Corundoli (Montecilfone) viene definito di impatto "medio" sulla componente floristica-vegetazionale.

A nostro avviso, considerando l'importanza di questo bosco, uno dei pochissimi residui di questa tipologia vegetazionale dell'intera fascia collinare adriatica, ci pare una forte sottovalutazione degli impatti, tenendo anche conto dell'effetto cumulo con il gasdotto Larino-Chieti.

È noto l'effetto dirompente sulle cenosi forestali della frammentazione determinata dalle opere lineari, con invasione di piante alloctone, riduzione dell'ombreggiamento ecc con effetti che si risentono per decine di metri da un lato e dall'altro.

---

Il/La Sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 24, comma 7 e dell'art.19 comma 13, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., le presenti osservazioni e gli eventuali allegati tecnici saranno pubblicati sul Portale delle valutazioni ambientali VAS-VIA del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ([www.va.minambiente.it](http://www.va.minambiente.it)).

*Tutti i campi del presente modulo devono essere debitamente compilati. In assenza di completa compilazione del modulo l'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare se i dati forniti risultano sufficienti al fine di dare seguito alle successive azioni di competenza.*

#### **ELENCO ALLEGATI**

Allegato 1 - Dati personali del soggetto che presenta l'osservazione

Allegato 2 - Copia del documento di riconoscimento in corso

Luogo e data Pescara, 21/03/2019

*(inserire luogo e data)*

Il/La dichiarante

